



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "MONOPATTINI ELETTRICI. QUANTO È LUNGO L'ULTIMO MIGLIO?" PRESENTATA IN DATA 22 GENNAIO 2020 - PRIMO FIRMATARIO MENSIO.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE

- in data 12 luglio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale sulla micromobilità (D.M. 4 giugno 2019) il quale "definisce le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica ...";
- tale sperimentazione prevede la possibilità per i comuni di sperimentare la micromobilità, in particolare i monopattini a propulsione elettrica;
- tale sperimentazione è soggetta ad alcune norme specificate nel citato D.M. e relativi allegati ed in particolare le velocità massime che possono essere tenute durante la conduzione dei monopattini e le aree in cui questi possono circolare, in particolare per i monopattini le seguenti: percorsi pedonali e ciclabili, piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e nelle strade e zone con velocità massima ammessa di 30 km/h;
- per la sperimentazione i comuni dovevano apporre sotto i cartelli di "inizio centro abitato" i cartelli sperimentali previsti dall'allegato 3 di cui al suddetto D.M.;
- la sperimentazione sarebbe dovuta durare minimo 12 mesi e massimo 24 mesi a far data da quella indicata nella deliberazione di Giunta Comunale che ne autorizza l'inizio ovvero al termine della posa dei suddetti cartelli, e che l'Amministrazione Comunale che aderisce alla sperimentazione entro tre mesi dalla fine della sperimentazione deve comunicare le risultanze al Ministero;
- in data 26 luglio 2019 la Giunta Comunale ha deliberato di dare corso alla sperimentazione sulla micromobilità elettrica;
- solo in data 13 novembre 2019 si è dato inizio effettivo alla sperimentazione, a seguito della posa dei cartelli previsti dal D.M.;
- a seguito dell'inizio della sperimentazione almeno 7 operatori privati hanno deciso di dare corso al servizio di sharing in città;
- gli operatori nel fornire il servizio menzionato si sono attenuti alle disposizioni previste per la sperimentazione e che in tal senso l'utente che si iscrive al servizio prende atto di tali disposizioni;

CONSIDERATO CHE

- la micromobilità elettrica è un sistema efficace ed efficiente di mobilità di prossimità;
- può permettere un uso efficace del sistema intermodale di trasporto tra TPL e trasporto privato;
- può in parte risolvere il problema di congestionamento del traffico e dell'inquinamento atmosferico;
- con Legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 comma 75, il Parlamento ha equiparato solo i monopattini elettrici previsti dal citato D.M. ai velocipedi ai sensi del Codice della Strada;
- da tale equiparazione ne consegue che i monopattini possano circolare anche su altri percorsi oltre quelli previsti dal Decreto di sperimentazione ed in particolare aree pedonali, strade non vietate ai velocipedi (esempio controviali), eccetera;
- alcuni gestori, adeguandosi alle disposizioni di sperimentazione, usando il posizionamento del mezzo, "bloccano" l'alimentazione quando lo stesso si trova in un'area vietata (leggasi aree pedonali);
- con l'accettazione delle clausole contrattuali l'utente al momento non potrebbe circolare nelle aree non più limitate per legge;
- per il trasporto di bagagli gratuito a bordo dei mezzi GTT le misure massime consentite sono 80x50x50 centimetri;
- per il trasporto bici sui treni regionali in Piemonte è previsto un titolo di viaggio di seconda classe per la stessa destinazione dell'utente ovvero un sovrapprezzo di Euro 3,50 sul biglietto del viaggiatore con bici al seguito, mentre tali costi non sono contemplati nelle regioni Liguria, Marche, Toscana e Sicilia;
- tale costo non è previsto per bici trasportate in apposita sacca;
- sui treni regionali il trasporto del bagaglio, a determinate condizioni, è gratuito;

INTERPELLANO

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:

- 1) quanti cartelli siano stati posizionati ai sensi della sperimentazione e quale sia stato il costo per la Città;
- 2) se tali cartelli siano ancora validi per la fattispecie dei monopattini elettrici ovvero debbano essere modificati/sostituiti e in tal senso se ritiene di chiedere fondi aggiuntivi al Ministero dei trasporti per la modifica/sostituzione;
- 3) se per i monopattini elettrici si possa considerare superata ovvero conclusa la sperimentazione prevista dal D.M.;
- 4) se l'uso previsto da legge, ma forse non dalle norme contrattuali degli operatori, possa creare problemi agli utenti del servizio di sharing, in particolare in caso di incidente;

- 5) se ritiene che gli operatori debbano rivedere le condizioni contrattuali, in particolare per l'uso al di fuori delle aree di sperimentazione, e se in tal senso intenda sollecitarli al cambiamento delle condizioni per mutate condizioni legislative;
- 6) se intende verificare se i monopattini elettrici, qualora siano richiudibili, rientrano nel novero dei bagagli che GTT considera come al seguito dell'utente ovvero se esistano condizioni diverse con relativi costi;
- 7) se e come intende sollecitare, al fine di favorire il trasporto intermodale, GTT a rivedere il contratto di trasporto annoverando i monopattini elettrici tra bagagli trasportabili gratuitamente a bordo dei propri mezzi, ove non fosse già previsto e ove questi non costituiscano intralcio o pericolo;
- 8) se intende verificare con i gestori del trasporto ferroviario regionale se i monopattini sono equiparati alle biciclette ovvero sono considerabili bagagli al seguito, ove questi non costituiscano intralcio o pericolo;
- 9) come intende dare comunicazione agli utenti delle mutate condizioni normative ed eventualmente delle condizioni di utilizzo dei monopattini elettrici.

Presentazione: MENSIO, VERSACI